

Condizioni particolari dell'assicurazione complementare di cure Alternativa

SAGA01-I8 – edizione 01.02.2022

Indice

Art. 1	Scopo dell'assicurazione	Art. 5	Prestazioni assicurate
Art. 2	Condizioni d'adesione	Art. 6	Diritto alle prestazioni
Art. 3	Disdetta	Art. 7	Premi
Art. 4	Rischi coperti	Art. 8	Riduzione di abbinamento

Le seguenti disposizioni sono disciplinate dalle condizioni generali per le assicurazioni malattia e infortunio complementari (CGC), la cui data d'edizione è indicata nella polizza d'assicurazione.

Art. 1 Scopo dell'assicurazione

Lo scopo dell'assicurazione è di fornire alle persone assicurate prestazioni specifiche in complemento all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge sull'assicurazione malattie (LAMal).

Art. 2 Condizioni d'adesione

Qualsiasi persona domiciliata in Svizzera può sottoscrivere l'assicurazione Alternativa senza limiti d'età.

L'assicurazione è stipulata almeno per un periodo d'assicurazione secondo l'articolo 12 delle condizioni generali d'assicurazione. Si rinnova poi tacitamente da un anno civile all'altro.

Art. 3 Disdetta

Alla fine di un periodo d'assicurazione, la persona contraente può disdire il contratto per la fine di un anno civile con un preavviso di tre mesi.

Art. 4 Rischi coperti

Le prestazioni sono erogate in caso di malattia, d'infortunio e di maternità.

Art. 5 Prestazioni assicurate

L'assicuratore assume i costi delle terapie sotto elencate, se praticate da medici riconosciuti ai sensi della LAMal.

Prima di qualsiasi trattamento, la persona assicurata è tenuta ad informarsi se il medico presso cui si farà curare fa parte di quelli riconosciuti dall'assicuratore.

1. Lista delle terapie ammesse

Naturopatia:

agopuntura, auricoloterapia, biorisonanza, elettroagopuntura, omeopatia, magnetoterapia, medicina tradizionale cinese, fitoterapia, terapia neurale.

Tecniche di massaggio:

etiopatia, medicina antroposofica, mesoterapia, ortobionomia, osteopatia, training autogeno.

Psicoterapia:

biodinamica, ipnosi medica, rebirthing, sofrologia, EMDR (Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari).

L'assicuratore rimborsa l'80% dei costi dei trattamenti effettuati secondo le terapie sopra elencate.

2. Medicinali limitati e fuori lista

I medicinali limitati e fuori lista prescritti nell'ambito delle venti terapie sopra indicate sono rimborsati all'80% fino a un importo massimo di Fr. 2'000.– l'anno.

Sono detti limitati o fuori lista i medicinali riconosciuti da Swissmedic che non figurano né nell'Elenco dei preparati farmaceutici per applicazioni speciali (EPFA), né nell'Elenco delle specialità (ES) o che figurano nell'ES, ma sono prescritti per un'indicazione diversa da quella per cui esiste una limitazione.

Sono esclusi i medicinali che figurano nell'EPFA.

Art. 6 Diritto alle prestazioni

1. La persona assicurata ha diritto alle prestazioni dall'entrata in vigore del contratto d'assicurazione.
2. Le prestazioni sono erogate in funzione delle date di cura. Le spese sostenute dopo aver estinto i propri diritti (prestazioni con limite di importo) non possono essere riportate all'anno successivo.

Art. 7 Premi

La persona assicurata che durante l'anno raggiunge l'età massima della sua classe d'età è automaticamente trasferita nella classe superiore all'inizio dell'anno civile successivo. Le classi di età determinanti sono le seguenti:

- da 0 a 18 anni
- da 19 a 25 anni
- da 26 a 71 anni, le classi di età si suddividono in fasce di cinque anni.

Art. 8 Riduzione di abbinamento

1. Se determinate prestazioni sono altresì coperte da altri prodotti d'assicurazione complementare sottoscritti presso l'assicuratore, può essere concessa una riduzione d'abbinamento sul premio dell'assicurazione Alterna.
2. I prodotti d'assicurazione complementare che danno diritto a una riduzione di abbinamento sono indicati nei documenti d'informazione precontrattuale consegnati alla persona proponente conformemente all'articolo 3 LCA.
3. La riduzione d'abbinamento è abolita non appena le condizioni di attribuzione definite nel capoverso 1 non sono più adempiute.
4. L'assicuratore può modificare o abolire tali riduzioni conformemente all'articolo 29 delle CGC.